

**Comune di Sant'Agata Li Battiati
Città Metropolitana di Catania**

**Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 02 del
15.01.2019 del Settore II - Finanze**

**ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.37 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/4/2016,
N. 50 – ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE A.R.L.PER ADESIONE CENTRALE DI
COMMITTENZA IN HOUSE**

Il Capo del Settore II°

VISTI:

- gli art.37, 38 e 216, commi 9 e 10 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e, in particolare, il comma 4, dell'articolo 37 che ha sostituito le previgenti disposizioni di cui all'art.33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;

PRESO ATTO CHE:

- Questa Amministrazione con delibera 7 del 15 gennaio 2019 si è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate;
- ASMEL ha promosso la Costituzione di ASMEL Consortile s.c. a r.l., quale Centrale di Committenza tra i Comuni associati, il cui capitale sociale, a partire dall'11/11/2015, è interamente detenuto da Enti Locali associati.
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile s.c.a.r.l. del 18 dicembre 2015 è stato approvato il Regolamento per il controllo analogo, al fine della qualificazione della società consortile quale "in house" dei Comuni soci;
- detto modello societario è conforme alle prescrizioni di cui alla determinazione ANAC n.11 del 23 settembre 2015, al par. 3.2 "Utilizzo delle società in house quale organo operativo"; nonché alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica", D. Lgs. n.175 del 19/08/2016.
- l'adesione alla società non è in contrasto con le vigenti norme sulla limitazione delle società pubbliche (D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012,



Legge n. 190/2014) in quanto esse *non si applicano (...) alle società che svolgono compiti di centrale di committenza*“

- in data 3 dicembre 2015 l'Assemblea dei Soci, per Atto del Notaio Massimo Prodigio, Rep. n. 4.061 – Racc. n. 2.997, ha deliberato «*di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liquidarsi in danaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti pubblici soci di ASMEL ASSOCIAZIONE;*
- in data 20 settembre 2016 si è tenuta la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione di ASMEL Consortile S.c. a r.l. e della Giunta per il Controllo Analogico che ha definito gli importi delle quote societarie, ai fini del riconoscimento della qualifica di Socio;
- Asmel Consortile S.c. arl risulta iscritta all'Anac con Codice AUSA 0000355333;

VISTO

- Lo Statuto della società consortile ASMEL Consortile S.c. arl, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Il Regolamento - allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale - per il controllo analogo di ASMEL Consortile S.c. a r.l. – società in house degli Enti soci.

CONSIDERATO

- Che la Centrale Unica di Committenza, già costituita tra i Comuni di Sant'Agata Li Battiati, Gravina di Catania e Mascali, sarà, a breve, oggetto di risoluzione essendo già stata dichiarata la volontà di recedere unilateralmente dal Sindaco del Comune di Gravina di Catania con nota protocollo 45909 del 7 dicembre 2018 e dal Sindaco del Comune di Sant'Agata Li Battiati con nota prot. n. 772 del 15 gennaio 2019.

RITENUTO

- strategico l'obiettivo di aderire alla ASMEL Consortile S.c. a r.l., naturale sviluppo delle azioni intraprese di centralizzazione delle gare e coordinamento di servizi innovativi, di cui questa Amministrazione vuole usufruire;



- necessario e opportuno, non disperdere il patrimonio di esperienze sviluppate e le buone pratiche implementate in seno dalla rete ASMEL anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e semplificare le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;
- che questo ente possa assumere in maniera idonea lo status di socio tenuto conto della peculiarità dei fini di pubblico interesse statutariamente perseguiti dalla predetta società consortile;

RICHIAMATO

- l'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, rubricato "*Oneri di motivazione analitica*" che testualmente recita : "*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*"

DATO ATTO CHE:

- le ragioni e le finalità di adesione ad ASMEL Consortile s.c. a r.l. sono state già ampiamente esposte;
- Sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria l'acquisto di quote di ASMEL CONSORTILE scarl si presenta conveniente in quanto non prevede oneri finanziari aggiuntivi oltre il costo per l'acquisto delle quote di € 1.455,00. Le spese di funzionamento della centrale di committenza sono poi poste a carico dell'aggiudicatario. Sotto questo aspetto si evidenzia un recente arresto del Consiglio di Stato (sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3042.) in cui si mette in luce che «gli strumenti delle aste elettroniche e delle gare telematiche sono funzionali a garantire maggiore trasparenza, economicità e rapidità delle gare, ma anche una più ampia partecipazione e, dunque, una maggiore dinamicità del mercato, poiché nelle gare tradizionali le imprese concorrenti, spazialmente distanti rispetto alla sede di svolgimento della gara, sono, di regola, esposte a costi maggiori rispetto al carico dei costi gravanti sulle imprese viciniori». Da ciò discende che le modalità centralizzate di gara – come quella di cui si discute – risultano essere «primariamente, a beneficio delle stesse imprese partecipanti, con conseguente presenza di un'accentuata componente di correttezza nella commissione di transazione posta a carico dell'impresa aggiudicataria». Del resto, corre l'obbligo di evidenziare che là dove dovesse emergere a livello giurisprudenziale e/o legislativo che, in assenza di una espressa previsione di legge, nazionale o regionale, non è legittima la richiesta di un contributo all'aggiudicatario di una gara pubblica per le spese di gestione, comunque



denominato, finalizzato a fornire alla stazione appaltante un rimborso, detto costo resterebbe in capo alla società e non potrebbe in alcun modo essere accolto al comune, al netto di decisioni assembleari cui potrebbe far legittimo seguito il recesso del socio per compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società";

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a norma del quale *“Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.”* la proposta di deliberazione è stata pubblicizzata sul sito sotto sezione Enti partecipati per giorni;

VISTI I PARERI

- di regolarità tecnica espressa dal Regolamento del Servizio interessato;
- di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario comprendente anche l'attivazione della copertura finanziaria;
- del Collegio dei Revisori dei conti

DELIBERA

1. di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione dell'Ente alla società ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
2. di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l., che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Dare atto che i diritti di socio, ai sensi dell'art. 9 comma3 del D.Lvo 175/2016 sono esercitati dal Sindaco, rappresentante legale pro tempore, o da un suo delegato;
4. Dare mandato al responsabile dell'Ufficio Finanziario – Settore II° - di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL Consortile s.c. a r.l. di € 1.455,00 determinata dal numero di abitanti moltiplicato per Euro 0, 15 ed alla sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti , dando atto che l'intera quota societaria risulta essere stata impegnata con la deliberazione di G.M n. 7 del 15.01.2018;
5. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d.lgs 175/16, all'autorità Garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM);



6. di autorizzare l'emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore di ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
7. Dichiarare il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei modi e termini di legge immediatamente esecutivo.
8. Pubblicare la presente deliberazione su "Amministrazione Trasparente" sezione "Partecipazioni".

QUOTA SOCIETARIA

euro 0,15 per abit. nel caso di Comuni

euro 0,015 per abit. nel caso di gestioni associate e società partecipate

euro 0,015% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti no TUEL (*)

euro 0,005 per abit. nel caso di Enti sovraordinati

Bonifico bancario Banca Prossima

IBAN IT 62 E 03359 01600 100000105456

(*) calcolato come valore medio dei 3 anni precedenti a quello di riferimento

Proposta di deliberazione C.C. del Settore II° n. 02 del 15.01.2019

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.90, n. 142 recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta.

Addì, 15.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Firma]

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione proposta.

Si attesta inoltre che è stato assunto impegno di spesa n. del. Serv. G.4 n° 7 / 2019

Addì, 15.01.2019

IL RAGIONIERE CAPO

[Firma]

La presente proposta di deliberazione è stata approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ e viene allegata alla deliberazione n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
